



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



| | |
|-----------|--|
| NR. | OGGETTO: |
| 18 | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. |

(29 aprile 2017)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE**, alle ore 11:00 nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell'articolo 125 del T.U. 1915 e' stato notificato, nel proprio domicilio, l'avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° comma dell'articolo 124 del suddetto T.U. e' stata fatta partecipazione all'III.^{mo} sig. Prefetto della Provincia di Potenza. Si da' atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

| NR. | COGNOME | NOME | P. | A. |
|-----|-----------|----------------|-----------|----------|
| 1 | IANNOTTI | LUDOVICO | -- | X |
| 2 | ALAGIA | FRANCESCO | X | |
| 3 | CASELLA | ANTONIO | X | |
| 4 | CRESCI | ANNA | X | |
| 5 | D'IMPERIO | GIACOMO | X | |
| 6 | GIFFUNI | ROSSELLA | X | |
| 7 | MARCANTE | FABIO | X | |
| 8 | MESSUTI | PAOLA | X | |
| 9 | CANTISANI | RITA CARMELA | X | |
| 10 | NOCITO | MASSIMO | X | |
| 11 | PAPALEO | MARIA FILOMENA | X | |
| | | | 10 | 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Franca Michelina PISANI*.

===

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sul **terzo** punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente del Consiglio propone di trasferire l'argomento n. 2 all'ultimo punto dell'O.d.g per consentirne, attesa la complessità della materia, una trattazione più esauriente.

Il consiglio comunale approva la proposta a maggioranza di voti favorevoli col voto contrario del gruppo di minoranza

Preliminarmente la consigliera Rita C. Cantisani evidenzia che: non sarebbero stati messi a disposizione del gruppo di minoranza i documenti allegati ad alcune proposte di deliberazione, nel computo dei cinque giorni per la convocazione del Consiglio non sarebbe stata considerata la presenza di giorni festivi che

avrebbero reso più difficoltoso il confronto con gli uffici sugli atti; non sarebbero stati rispettati i termini dei venti giorni previsti per il deposito del bilancio consuntivo essendone decorsi solo diciannove;

Il consigliere Antonio Casella afferma il diritto "sacrosanto" di ogni consigliere ad avere accesso agli atti amministrativi e propone di attivare la cartella condivisa per velocizzarne la trasmissione. Ritiene, poi, che la scelta di convocare il Consiglio comunale il sabato coniuga diverse esigenze, prioritariamente quelle lavorative, con un risparmio di spese a carico del bilancio dell'Ente, e pertanto va preferita e non condizionata alla considerazione di altri impegni.

Il consiglio comunale prende atto di quanto sopra ed unanimemente concorda sulla necessità di trovare delle forme di comunicazione tra gli amministratori e gli uffici tali da facilitare la consultazione degli atti (ad es. quella di trasmettere ai consiglieri le proposte di delibere del Consiglio man mano che si predispongono).

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento.

Il Vice Sindaco Fabio Marcante, illustra la proposta di deliberazione dalla quale si evince l'obbligo per il Comune, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., di provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le Partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Indica le società partecipate dall' Ente: Acquedotto Lucano S.P.A. – Gal La Cittadella del Sapere dando atto che esse svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e, pertanto, è legittimo disporre il mantenimento .

Riferisce che la Società "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA – Rete Lucana s.r.l.", costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2004, è stata sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43, del 29/12/2010. L'assemblea dei soci in data 22.04.2011, ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore. Il processo di scioglimento, pertanto, è stato avviato ma alla data odierna non ancora concluso.

Riguardo a quest'ultima interviene la consigliera Rita C. Cantisani la quale non contesta la scelta di averla costituita, piuttosto "il non aver saputo farla decollare". Ciò avrebbe determinato solo spese per l'Ente. Si associa il consigliere Massimo Nocito.

Si dà atto nel corso della discussione che la costituzione è avvenuta durante la Consiliatura risalente all'anno 2004 e che il Comune non ha sostenuto alcuna spesa.

===

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del *23 settembre 2016*, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RITENUTO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato con decreto sindacale n. 94 del *31.05.2015*;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

ATTESO che il Revisore dei Conti, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito, reso con verbale n. 16/2017;

RITENUTO di provvedere in merito;

===

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE** ;

si **procede**, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:

| Consiglieri presenti | Votanti | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 10 | 9 | 6 Gruppo di maggioranza | 3 Cantisani – Nocito – Papaleo | 1 Alagia |
| --- | | | | |

Il Presidente proclama il risultato.

D E L I B E R A

per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale

- di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, così come segue:

| SOCIETA' | QUOTA DI PARTECIPAZIONE - % - | TIPOLOGIA SOCIETARIA | ATTIVITA' |
|---|----------------------------------|--|---|
| Acquedotto Lucano S.p.A. | 0,23 | S.P.A. | Servizio Idrico Integrato |
| Gal La Cittadella del Sapere | 3,71 | Società Consortile a responsabilità limitata | Gestione Leader |
| Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana Srl | 3,23 | S.R.L. | la Società "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA – Rete Lucana s.r.l.", costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2004, è stata sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43, del 29/12/2010. L'assemblea dei soci in data 22.04.2011, ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore. Il processo di scioglimento, pertanto, è stato avviato ma alla data odierna non ancora concluso |

- di **AUTORIZZARE** il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune nelle società di *Acquedotto Lucano S.p.A.* e *Gal La Cittadella del Sapere* che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale, di cui decreto sindacale n. 94 del 31.05.2015 ;, dando atto che la soc. *Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana Srl* è in fase di dismissione.
- di **DARE ATTO**:
 - che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti ed al M.E.F.;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

| Consiglieri presenti | Votanti | Favorevoli | Gruppo di maggioranza | Contrari | Cantisani – Nocito – Papaleo | Astenuti | Alagia |
|----------------------|---------|------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------|--------|
| 10 | 9 | 6 | | 3 | | 1 | |
| --- | | | | | | | |



| REGOLARITA' TECNICA | REGOLARITA' CONTABILE |
|--|--|
| Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:- | Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:- |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| <i>f.to Francesco Biagio COZZI</i> | <i>f.to Francesco Biagio COZZI</i> |
| Lì, 29 aprile 2017 | Lì, 29 aprile 2017 |

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente

f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

 x è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal /**05/2017** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

 x la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **29/04/2017** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Lì, maggio 2017

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio.---

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani
